

TAR Torino 05/11/1998 n. 436

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Negli appalti di opere pubbliche di rilevanza comunitaria, stante il disposto dell'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109e s.m., è illegittima la valutazione delle offerte anomale effettuata sulla base delle sole giustificazioni prodotte dalle concorrenti unitamente all'offerta - giacché in tal caso viene a mancare il contraddittorio richiesto dalla normativa comunitaria - salvo il caso in cui gli elementi forniti ex ante consentano di ritenere già compiutamente dimostrata la congruità dell'offerta o ne rivelino al contrario la manifesta e incontrovertibile carenza di credibilità, così esonerando l'Amministrazione appaltante dall'obbligo di interpellare ulteriormente l'offerente.